

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC

IT6030003 “*Boschi mesofili di Allumiere*”

1 INTRODUZIONE

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT6030003 “*Boschi mesofili di Allumiere*” ai fini della designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

A seguito di tale designazione, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come definiti, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6030003 “*Boschi mesofili di Allumiere*”.

Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’ Allegato D alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 “*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928*”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).

Poiché il SIC IT6030003 “*Boschi mesofili di Allumiere*” è incluso interamente nella ZPS IT6030005 *Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate* vigono, inoltre, le misure generali previste nella citata D.G.R. 612/2011.

2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

Il SIC IT6030003 “*Boschi mesofili di Allumiere*” appartiene alla regione biogeografica *Mediterranea*, occupa una superficie di 628,0 ha, è localizzato nella Provincia di *Roma* ed interessa i Comuni di *Allumiere e Tolfa*.

Il SIC non ricade in area naturale protetta (sensu L. 394/91).

3 HABITAT E SPECIE

Sono oggetto delle presenti misure di conservazione gli habitat dell’Allegato I e le specie dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE elencati/e nel Formulario Standard Natura 2000 per il SIC IT6030003 “*Boschi mesofili di Allumiere*”.

Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM: <http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>, aggiornato a: ottobre 2014.

3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D		A B C	
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
9210			282.6			B	C	A	A
9260			282.6			A	C	A	A

3.2 Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D		A B C	
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
R	1279	Elaphe quatuorlineata			p					DD	D			
M	1310	Miniopterus schreibersii			w				P	DD	C	C	C	C
M	1324	Myotis myotis			w				P	DD	C	C	C	C
I	1084	Osmoderma eremita			p					DD	D			
M	1305	Rhinolophus euryale			w	1270	1270	i		G	B	C	C	A
M	1304	Rhinolophus ferrumequinum			c	250	250	i		G	B	C	C	B
M	1303	Rhinolophus hipposideros			w	20	20	i		G	C	C	C	C
I	1087	Rosalia alpina			p				P	DD	C	C	A	C

4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE

Il perimetro del SIC IT6030003 “*Boschi mesofili di Allumiere*” anche ai fini della designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nel sito web della Regione Lazio all’indirizzo:

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Roma/IT6030003.PDF

La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000.

5 OBIETTIVI E PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE REGIONALI

L'obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6030003 "Boschi mesofili di Allumiere" è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario ripristinando gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo del sito stesso nell'ambito della rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 92/43/CEE.

Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta, media priorità di conservazione (Tabella 5.1).

Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è garantire o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1), favorendo altresì la conservazione delle altre specie importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 *Altre specie importanti di Flora e Fauna* del Formulario Standard Natura 2000).

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9.

Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti nel sito

Codice	HABITAT/SPECIE	Valutazione sintetica	Priorità di conservazione
9210*	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	2 = medio	3 = alta
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	2 = medio	3 = alta
1087*	<i>Rosalia alpina</i> (<i>Rosalia alpina</i>)	0 = non valutabile	3 = alta
1310	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Miniottero)	0 = non valutabile	2 = media
1324	<i>Myotis myotis</i> (Vespertilio maggiore)	0 = non valutabile	2 = media
1305	<i>Rhinolophus euryale</i> (Rinolofo euriale)	0 = non valutabile	2 = media
1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Rinolofo maggiore)	0 = non valutabile	2 = media
1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Rinolofo minore)	0 = non valutabile	2 = media
1084*	<i>Osmoderma eremita</i> (Osmoderma)	0 = non valutabile	2 = media
1279	<i>Elaphe quatuorlineata</i> (Cervone)	0 = non valutabile	2 = bassa

6 PRESSIONI E MINACCE

I principali fattori di pressione e minaccia per habitat e specie sono riconducibili

- alla frequentazione del sito da parte di bestiame al pascolo, che può incidere sulla rinnovazione delle formazioni forestali;
- alla fruizione per attività ricreative;
- a forme di gestione e sfruttamento delle risorse forestali.

Specificatamente per le specie di chiroteri, la frequentazione non controllata delle cavità ipogee costituisce un ulteriore fattore di minaccia.

Per le specie di coleotteri un fattore di minaccia è invece costituito dalla rimozione di alberi vetusti o deperienti o del legno morto.

Ulteriore elemento di minaccia per specie e habitat è costituito dagli incendi.

Fattori di minaccia a scala più ampia segnalati per gli habitat sono rappresentati dall'incremento delle piogge acide, possibilmente favorite dalle emissioni di ossido di zolfo provenienti dalla centrale termoelettrica di Civitavecchia (possibilmente destinate a diminuire in seguito a miglioramenti dell'efficienza degli impianti) e da fenomeni di inaridimento conseguenti a cambiamenti climatici.

La vicinanza del centro abitato e di infrastrutture collegate (ad es. impianti sportivi), costituisce un ulteriore fattore di minaccia per gli habitat e per specie quali i chiroteri.

Tabella 6.1 Pressioni e Minacce

PRESSIONI / MINACCE	HABITAT		SPECIE							TOTALE	
	9210*	9260	1087	1310	1324	1305	1304	1303	1084		1279
Codici di habitat e specie riscontrati nel sito											
B - silvicoltura, gestione forestale											9
B02.04 - Rimozione di alberi morti e deperienti	9210 *	9260	1087								3
B02.05 - Silvicoltura non intensiva (rilascio di legno morto/alberi vetusti)	9210 *	9260	1087								3
B06 - Pascolamento all'interno del bosco	9210 *	9260	1087								3
C - Attività mineraria, estrattiva e produzione di energia											1
C01.04 - Miniere	9210 *										1
E - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale											1
E01.03 - Abitazioni disperse	9210 *										1
F - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura											1
F03.02.01 - collezione di animali (insetti, rettili, anfibi)			1087								1
G - Intrusione umana e disturbo											20
G01.02 - Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore	9210 *	9260	1087								3
G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine)				1310	1324	1305	1304	1303			5
G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative	9210 *		1087								2
G05.01 - Calpestio eccessivo	9210 *	9260	1087								3
G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulizia delle spiagge	9210 *		1087								2
G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie				1310	1324	1305	1304	1303			5
H - Inquinamento											2
H04.01 - Piogge acide	9210 *	9260									2
I - Altre specie e geni invasivi o problematici											1
I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)			1087								1
J - Modificazioni dei sistemi naturali											3
J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	9210 *	9260	1087								3
K - Processi biotici ed abiotici naturali (escluse catastrofi)											4
K01.03 - Inaridimento	9210 *	9260									2
K06 - Altre forme o forme miste di competizione floristica interspecifica	9210 *	9260									2
M - Cambiamenti climatici											2
M01.01 - Modifica delle temperature (es. aumento delle temperature/estremi)	9210 *	9260									2
Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie											
	15	11	11	3	3	3			1	1	

7 MISURE DI CONSERVAZIONE

Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.

Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive (come meglio descritto nell'Allegato 2 alla presente Deliberazione).

7.1 Misure regolamentari

Le misure regolamentari, così come riportato nel “*Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000*” (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all'interno del sito.

Sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D):

A. DIVIETI

a) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
- 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- d) sono vietati i livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto o dall'ente gestore, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
- h) è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

B. OBBLIGHI

- a) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

b) a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.

Inoltre si riportano le ulteriori e specifiche misure di seguito elencate, suddivise in divieti ed obblighi.

7.1.1 Divieti ed obblighi generali

[contrattuale] Per le porzioni del Sito gravate da usi civici si applica la seguente disposizione: entro un anno dalla designazione delle ZSC, il regolamento degli usi civici deve essere aggiornato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di specie e/o habitat per cui il sito è stato designato, e sottoposto a procedura di valutazione di incidenza.

7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat

9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*:

- a) nei boschi con presenza di faggio all'interno del SIC è vietato il pascolo in bosco. È fatto obbligo per gli enti proprietari o territorialmente competenti di emanare apposite ordinanze di divieto del pascolo in bosco, tenendo conto delle indicazioni e informazioni fornite in merito dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, e di darne adeguata informazione al pubblico. All'interno delle proprietà collettive il pascolo in bosco potrà essere consentito solo in alcuni settori circoscritti di tali boschi, se disciplinato e coordinato dall'Ente gestore dei diritti collettivi locali con apposito regolamento, da emanarsi previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di Foreste e Natura 2000, che individui un'estensione di aree interdette a tale attività adeguata a garantire la conservazione dell'habitat e la rinnovazione delle specie vegetali caratteristiche dello stesso.
- b) nei boschi all'interno del SIC sono interdette le operazioni di taglio e utilizzazione forestale a carico dei popolamenti di faggio, ad eccezione delle operazioni di taglio di

singole piante, supportate da valutazioni di natura tecnica, che mirino alla messa in sicurezza a seguito di ordinanze del Sindaco o dell'Ente gestore per imperativi motivi di pubblica incolumità, nel qual caso è fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto in loco. Sono altresì fatti salvi gli eventuali interventi di cui ai successivi punti c) e d), nonché eventuali ulteriori interventi, adeguatamente motivati e da sottoporre comunque a Valutazione di Incidenza, di diradamento selettivo a carico di singole piante di faggio, comunque non aventi caratteri di monumentalità o importanza per le specie faunistiche tutelate nel sito, e che siano finalizzati alla conservazione dell'habitat 9210* o del popolamento forestale di rilevante valore conservazionistico. In tali casi la massa legnosa derivante dalle operazioni di taglio deve rimanere in bosco per almeno il 25% del suo volume;

- c) [*contrattuale*] nei boschi governati a ceduo invecchiato a dominanza di faggio, o nei quali il faggio costituisca almeno il 50% dell'area basimetrica, le uniche utilizzazioni consentite sono quelle finalizzate all'avviamento a fustaia a dominanza di faggio per la conservazione dell'habitat 9210*. La massa legnosa derivante dalle eventuali operazioni di taglio deve rimanere in bosco per almeno il 25% del suo volume;
- d) nelle fustaie a dominanza di faggio o comunque per le fustaie in cui le piante di faggio rappresentino almeno il 50% dell'area basimetrica, sono interdette le operazioni di taglio e utilizzazione forestale del faggio ed è fatto obbligo di lasciare il bosco a naturale evoluzione. Sono fatte salve le operazioni di taglio di singole piante, adeguatamente motivate e supportate da valutazioni di natura tecnica, che mirino alla messa in sicurezza a seguito di ordinanze del Sindaco o dell'Ente gestore per imperativi motivi di pubblica incolumità, nel qual caso è fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto in loco. Sono altresì consentiti, se adeguatamente motivati e previa Valutazione di Incidenza, eventuali interventi di diradamento selettivo di intensità moderata (comunque mai superiori al 15% della massa), volti comunque a favorire il mantenimento dell'habitat 9210* garantendone la rinnovazione naturale. La massa legnosa derivante dalle operazioni di taglio deve rimanere in bosco per almeno il 25% del suo volume.

9260 Boschi di *Castanea sativa*

- a) nei cedui di castagno all'interno del sito è vietato il pascolo in bosco. È fatto obbligo per gli enti proprietari o territorialmente competenti di emanare apposite ordinanze di divieto del pascolo in bosco, tenendo conto delle indicazioni e informazioni fornite in merito dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, e di darne adeguata informazione al pubblico. Il pascolo in bosco potrà essere consentito esclusivamente a seguito dell'approvazione di un Piano dei pascoli che tenga conto delle specifiche esigenze di conservazione dell'habitat, ed in particolare dell'obiettivo di tutelare la rinnovazione gamica e agamica del castagno e delle altre specie arboree. Nelle more dell'esecutività del Piano dei pascoli, il pascolamento potrà essere consentito sulla base di un regolamento di fida pascolo approvato tenendo conto delle indicazioni e informazioni fornite in merito dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000 e che integri l'obiettivo di tutelare la rinnovazione gamica e agamica del castagno e delle altre specie arboree.
- b) [*contrattuale*] l'eventuale conversione a fini produttivi dei cedui castanili in castagneti da frutto, oltre a quanto già stabilito nel Regolamento Regionale n.7/2005, dovrà avvenire solo in situazioni pianeggianti, o comunque raggiunte da viabilità forestale, tale

che la conversione abbia, realmente carattere produttivo. Il diradamento sulle ceppaie deve comunque rilasciare almeno due polloni selvatici integri che potranno abbattersi non prima del terzo anno di foglia delle piante innestate sempre che gli stessi abbiano attecchito mediamente per il 50%. Devono essere rilasciate comunque almeno 2 piante di oltre turno per ettaro ad evoluzione naturale;

- c) nei cedui di castagno è obbligatorio rilascio di ceppaie/polloni affrancati a naturale evoluzione oppure di piante ad invecchiamento indefinito anche di specie differenti rispetto al Castagno in numero minimo di 5 per ettaro, compatibilmente con le esigenze di prevenzione delle avversità di carattere fitosanitario;
- d) nei cedui di castagno il turno minimo di utilizzazione di cui al RR 7/2005 non potrà essere inferiore a 20 anni; è obbligatorio il rilascio di almeno 40 matricine per ettaro, provenienti da seme o in mancanza di queste dai polloni più vigorosi;
- e) nei boschi di castagno utilizzati come castagneti da frutto, in ogni caso, dovranno essere evitati i livellamenti che coinvolgano apprezzabili movimenti terra, distribuzione di prodotti diserbanti, anticrittogamici o insetticidi. È consentito lo sfalcio dell'erba per la raccolta, il raggruppamento e l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, che dovrà essere effettuato in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro (salvo diverse prescrizioni derivanti da norme nazionali), nel luogo di produzione, in quanto costituiscono normali pratiche agricole al fine del reimpiego dei materiali come concimanti o ammendanti; dovrà essere emanata apposita ordinanza del sindaco con indicazione dei periodi e degli orari.

7.1.3 Divieti o obblighi relativamente alle specie

1087* *Rosalia alpina* (Rosalia alpina)

1084* *Osmoderma eremita* (Osmoderma)

- a) In tutti i boschi all'interno del sito, nel caso di tagli di utilizzazione forestale, è fatto obbligo di rilasciare almeno 10 fusti di diametro superiore a 25 cm deperienti, senescenti, o morti in piedi, ad ettaro; laddove non siano presenti alberi in piedi in tali condizioni, è fatto obbligo di rilasciare un pari numero di piante dello stesso diametro, o scelte tra quelle di maggiori dimensioni, ad invecchiamento indefinito. Sono individuati come segni di deperimento carature nel colletto o parti del fusto, escrescenze tumorali o cancerose, essudati o colature, presenza conclamata di rosura alla base o alle grosse biforcazioni, cavità o buchi di picchio;
- b) In caso di interventi di abbattimento di fusti di diametro superiore a 30 cm, a seguito di ordinanze del sindaco per imperativi motivi di pubblica incolumità, supportati da valutazioni di natura tecnica, è fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dall'Ente gestore dei diritti collettivi locali. Sono fatte salve eventuali deroghe motivate a tale obbligo a seguito di Valutazione di Incidenza;
- c) nei boschi a dominanza di faggio, o con presenza di faggio, è vietato l'abbattimento di alberi di faggio senescenti/morti in piedi, o la rimozione di piante di faggio adulte stroncate da eventi atmosferici, salvo che per comprovate esigenze di sicurezza laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo, nonché per esigenze legate alla prevenzione di avversità di carattere fitosanitario, comprovate dall'apposito servizio

regionale e che pongono a rischio anche il soprassuolo circostante. Laddove non sia possibile adottare misure di carattere alternativo all'abbattimento, e ove consentito dalle esigenze di sicurezza, dovrà essere data priorità ad interventi di messa in sicurezza che permettano il mantenimento della ceppaia e di parte del tronco in piedi. In caso di interventi di abbattimento di tali alberi, a seguito di ordinanze del sindaco per imperativi motivi di pubblica incolumità, supportati da valutazioni di natura tecnica, è comunque fatto obbligo di rilasciare parte del tronco in piedi per un'altezza di circa m 1,6 e di rilasciare il resto del fusto e della massa legnosa risultante in loco per un volume pari almeno al 50%, mentre il restante volume potrà essere destinato al diritto di legnatico disciplinato dall'Ente gestore dei diritti collettivi locali;

- d) nei boschi a dominanza di faggio, o con presenza di faggio, la rimozione e la raccolta degli alberi morti e della legna secca a terra è consentita solamente per le frazioni di piccola pezzatura (ramaglie e porzioni di tronco di diametro inferiore a 25 cm), e all'interno delle proprietà collettive solo se disciplinata e coordinata dall'Ente gestore dei diritti collettivi locali con apposito regolamento, da emanarsi previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di Foreste e Natura 2000, che individui una estensione di aree interdette a tale attività adeguata a garantire la conservazione delle specie considerate;
- e) [*contrattuale*] nei boschi interni al perimetro del sito gli interventi di manutenzione e gestione o eventuale ampliamento della rete sentieristica dovranno essere pianificati tenendo conto in maniera adeguata della presenza e della necessità di conservazione degli alberi senescenti/morti in piedi, o comunque degli alberi vetusti. Laddove possibile, il tracciato della rete sentieristica dovrà essere prioritariamente mantenuto a distanza adeguata da tali esemplari arborei, in maniera da consentire la fruizione in sicurezza di tali sentieri senza necessità di interventi diretti sulle alberature;
- f) Per i boschi non interessati dalle misure di cui al precedente punto 7.1.2, ai fini della tutela delle specie la gestione forestale deve essere comunque orientata a favorire la presenza simultanea di alberi appartenenti a diverse classi diametriche e di età e a diversa composizione specifica.

1310 *Miniopterus schreibersii* (Miniottero)

1324 *Myotis myotis* (Vespertilio maggiore)

1305 *Rhinolophus euryale* (Rinolofo euriale)

1304 *Rhinolophus ferrumequinum* (Rinolofo maggiore)

1303 *Rhinolophus hipposideros* (Rinolofo minore)

- a) È interdetto l'accesso alle cavità ipogee naturali o artificiali presenti all'interno del sito, salvo che per attività di ricerca scientifica, conservazione e sorveglianza, per le quali l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Soggetto Gestore del sito Natura 2000, e per gli aventi diritto, in qualità di proprietari o concessionari, gestori e lavoratori ai fini della manutenzione e messa in sicurezza delle cavità artificiali.

Sono fatti salvi gli interventi definiti di somma urgenza a norma della normativa vigente o connessi a comprovate ragioni di pubblica incolumità; per gli eventuali interventi riguardanti le suddette cavità, inclusi quelli di manutenzione o messa in sicurezza, si applicano comunque le disposizioni relative alla Valutazione di Incidenza di cui alle DGR n. 534 del 4 agosto 2006 e n. 64 del 29 gennaio 2010. Tali disposizioni si applicano anche agli interventi che riguardano cavità e vie di accesso esterne al

perimetro del sito ma che siano in continuità con le cavità ipogee presenti all'interno di questo.

- b) È fatto obbligo per i proprietari o concessionari o per gli enti territorialmente competenti di emanare apposite ordinanze di divieto di accesso alle suddette cavità, anche tramite eventuali vie di accesso esterne al perimetro del sito, tenendo conto delle indicazioni e informazioni fornite dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, e di darne adeguata informazione al pubblico. Eventuali strutture di chiusura degli accessi alle cavità dovranno consentire comunque il passaggio dei chiroterri.
- c) L'accesso per fini turistico-ricreativi alle cavità ipogee presenti nel sito potrà essere consentito solo previa predisposizione di un piano dettagliato di regolamentazione della fruizione, da redigersi con il supporto tecnico-scientifico di specialisti di comprovata esperienza nel campo della biologia dei chiroterri. Tale piano, che dovrà sottoposto a valutazione di incidenza e a parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente in materia di Rete Natura 2000, dovrà basarsi sui seguenti criteri:
1. Inclusione di una mappa dettagliata delle aree in cui la fruizione deve essere regolamentata o interdetta a causa della presenza dei chiroterri.
 2. Nelle sale o nei settori occupati da colonie di chiroterri non potranno essere consentito l'accesso per fini ricreativi e le visite turistiche, speleologiche o biospeleologiche nel periodo tra il 15 novembre e il 15 marzo, in coincidenza con il periodo di ibernazione delle colonie di chiroterri svernanti, e tra il 1° giugno e il 31 agosto, in coincidenza con il periodo riproduttivo.
 3. Nel corso delle visite dovrà essere vietato l'utilizzo di lampade al carburo e in generale di utilizzare una illuminazione che emetta fiamma (torce, candele etc.). Dovrà essere fatto obbligo nei periodi consentiti alle visite turistiche, speleologiche o biospeleologiche, ove siano ancora presenti sale con colonie di chiroterri, utilizzare luci con filtri rossi a impatto limitato, e con lunghezza d'onda maggiore di 580nm.
 4. Nei settori occupati da colonie di chiroterri dovrà essere previsto in via prioritaria l'utilizzo di eventuali impianti di illuminazione solo come impianto di emergenza, prevedendo l'utilizzo da parte dei visitatori di torce elettriche.
 5. Eventuali passerelle o altre strutture artificiali utilizzate per la fruizione turistica dovranno essere insonorizzate.
- d) All'interno del sito è vietato il trattamento antiparassitario degli animali al pascolo con avermectine, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto.

1279 *Elaphe quatuorlineata* (Cervone)

Si ritengono sufficienti le misure di tutela per le specie sopraindicate, in quanto la presenza della specie in oggetto non è significativa per il sito.

7.2 *Interventi attivi e azioni da incentivare*

Ai fini della gestione del SIC/ZSC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare la cui attuazione è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di gestione del sito.

1. azioni finalizzate all'esclusione del pascolo dalle aree occupate da faggeta, inclusa la progettazione e realizzazione di recinzioni atte a impedire l'accesso del bestiame;
2. azioni finalizzate al controllo dell'accesso delle cavità ipogee, inclusa progettazione e realizzazione di recinzioni e sistemi di chiusura delle cavità compatibili con le esigenze di involo delle specie di chiroterri presenti;
3. azioni per la promozione e gestione della fruizione da parte del pubblico con modalità compatibili con gli obiettivi di conservazione di specie e habitat, e in particolare azioni e interventi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di degrado degli habitat (calpestio, etc.), anche attraverso la gestione, sviluppo e manutenzione della rete sentieristica esistente;
4. azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e controllo degli incendi boschivi;
5. azioni e interventi selvicolturali finalizzati a favorire il mantenimento ed evoluzione verso formazioni maggiormente disetanee dei popolamenti forestali a faggio e castagno.

–**1310** *Miniopterus schreibersii* (Miniottero), **1324** *Myotis myotis* (Vespertilio maggiore), **1304** *Rhinolophus ferrumequinum* (Rinolofo maggiore o Ferro di cavallo maggiore), **1303** *Rhinolophus hipposideros* (Rinolofo minore o Ferro di cavallo minore), **1305** *Rhinolophus euryale* (Rinolofo euriale)

1. Promuovere la limitazione dell'uso di antiparassitari tossici nelle cure veterinarie degli animali allevati (bovini, ovini, ecc.), in particolare di quelli contro i parassiti dell'apparato digerente che concentrandosi nelle feci del bestiame provocano la riduzione degli invertebrati coprofagi che rappresentano un risorsa trofica per i Chiroterri;
2. Promuovere l'utilizzo di farmaci alternativi alle avermectine basati su principi attivi a minor tossicità (come la moxidectina, appartenente al gruppo delle milbelmicine, lattoni macrociclici di seconda generazione, o i benzimidazoli fenbendazolo e oxfendazolo);
3. Promuovere lo svolgimento del trattamento antiparassitario degli animali al pascolo nel periodo autunnale;
4. Promuovere il pascolo a rotazione di ungulati diversi (bovini/equini/ovicaprini);
5. Favorire il trattamento antiparassitario scaglionato del bestiame di una stessa area, in modo che siano presenti al pascolo solo animali non trattati;
6. Promuovere da parte del Soggetto Gestore del Sito insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – M. Aleandri incontri di formazione rivolti alle ASL, ai veterinari e agli allevatori sull'uso di antiparassitari alternativi a quelli a base di avermectine.

Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati e realizzati, se ritenuti urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione, anche ai fini dell'allocazione di risorse finanziarie e della richiesta di cofinanziamento comunitario. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari.

8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI RIFERITI AL SITO

Documenti tecnici

AA.VV. 2006. Proposta di Piano di Gestione del SIC Sito di Importanza Comunitaria IT6030003 Boschi mesofili di Allumiere. Provincia di Roma, finanziato con DGR 1534/2002.

Chiari S. et al., Monitoraggio di entomofauna di interesse comunitario nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), “Macchia di Manziana” e “Boschi Mesofili di Allumiere”, Relazione tecnica per Progetto Life 08 NAT/IT/000316 “Monti della Tolfa”, 2012; Data Base degli Anfibi e Rettili del Lazio.

9 SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE

Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a stabilire la priorità di conservazione dell’habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche rilevanza nazionale.

La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.

Habitat di cui all’allegato I della Direttiva Habitat

Codice Habitat - Denominazione	9210 *- Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione	2 = medio	
Ruolo del sito per la conservazione dell’habitat	3 = l’habitat si trova in pochi altri SIC della Regione e vi è presente con aspetti molto rappresentativi	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	B02.05 - Silvicoltura non intensiva (rilascio di legno morto/alberi vetusti) B06 - Pascolamento all'interno del bosco C01.04 - Miniere E01.03 - Abitazioni disperse G01.02 - Passeggiate G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative G05.01 - Calpestio eccessivo G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	K01.03 - Inaridimento K06 - Forme miste di competizione floristica interspecifica M01.01 - Modifica delle temperature	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	3 = alta	

Codice Habitat - Denominazione	9260 - Boschi di <i>Castanea sativa</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione	2 = medio	
Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat	3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	B02.05 - Silvicultura non intensiva (rilascio di legno morto/alberi vetusti) B06 - Pascolamento all'interno del bosco C01.04 - Miniere G01.02 - Passeggiate G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative G05.01 - Calpestio eccessivo J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	K01.03 - Inaridimento K06 - Forme miste di competizione floristica interspecifica M01.01 - Modifica delle temperature	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	3 = alta	

Specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat

Codice Specie - Nome scientifico	1087*- <i>Rosalia alpina</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo Stato di conservazione	0 = non valutabile	
Ruolo del sito per la conservazione della specie	3 = la specie si trova in pochi altri SIC della Regione	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	B02.05 - Silvicultura non intensiva (rilascio di legno morto/alberi vetusti) B06 - Pascolamento all'interno del bosco F03.02.01 - collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) G01.02 - Passeggiate G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative G05.01 - Calpestio eccessivo G05.05 - Manutenzione intensiva dei parchi pubblici J01.01 - Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	Non segnalate minacce specifiche per il sito	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	3 = alta	

Codice Specie - Nome scientifico	1310 - <i>Miniopterus schreibersii</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo Stato di conservazione	0 = non valutabile	
Ruolo del sito per la conservazione della specie	2 = la specie si trova in altri SIC della Regione, ma altrove non con popolazioni vitali	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	2 = media	

Codice Specie - Nome scientifico	1324 - <i>Myotis myotis</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo Stato di conservazione	0 = non valutabile	
Ruolo del sito per la conservazione della specie	2 = la specie si trova in altri SIC della Regione, ma altrove non con popolazioni vitali	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	2 = media	

Codice Specie - Nome scientifico	1305 - <i>Rhinolophus euryale</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo Stato di conservazione	0 = non valutabile	
Ruolo del sito per la conservazione della specie	2 = la specie si trova in altri SIC della Regione, ma altrove non con popolazioni vitali	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	2 = media	

Codice Specie - Nome scientifico	1304 - <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo Stato di conservazione	0 = non valutabile	
Ruolo del sito per la conservazione della specie	2 = la specie si trova in altri SIC della Regione, ma altrove non con popolazioni vitali	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	2 = media	

Codice Specie - Nome scientifico	1303 - <i>Rhinolophus hipposideros</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo Stato di conservazione	0 = non valutabile	
Ruolo del sito per la conservazione della specie	2 = la specie si trova in altri SIC della Regione, ma altrove non con popolazioni vitali	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	G01.04.03 - visite ricreative in grotta (terrestri e marine) G05.08 - Chiusura di grotte o gallerie	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	2 = media	

Codice Specie - Nome scientifico	1084*- <i>Osmoderma eremita</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica Stato di conservazione	0 = non valutabile	
Ruolo del sito per la conservazione della specie	3 = la specie si trova in pochi altri SIC della Regione	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	non noti	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	non noti	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	2 = media	

Codice Specie - Nome scientifico	1279 - <i>Elaphe quatuorlineata</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo Stato di conservazione	0 = non valutabile	
Ruolo del sito per la conservazione della specie	2 = la specie si trova in altri SIC della Regione	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	Non segnalate pressioni specifiche per il sito	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	Non segnalate minacce specifiche per il sito	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	1 = bassa	